

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003

Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 2008²

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 2008

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008

(Stato 16 ottobre 2008)

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

denominata qui di seguito «UNESCO»,

riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003 nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966³ e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966⁴,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo sostenibile, come sottolineato nella Raccomandazione dell'UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevole della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

RU 2008 4801; FF 2007 6571

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 2008 4799

³ RS 0.103.1

⁴ RS 0.103.2

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972⁵,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento multilaterale vincolante per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire assieme agli Stati contraenti della presente Convenzione a salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità,

considerando il ruolo inestimabile del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,

adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

⁵ RS 0.451.41

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per «patrimonio culturale immateriale» s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si tiene conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il «patrimonio culturale immateriale» come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per «salvaguardia» s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all'articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l'espressione «Stati contraenti» si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di:

- a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o

- b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

II. Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un'Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata «l'Assemblea generale». L'Assemblea generale è l'organismo sovrano della presente Convenzione.
2. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.
3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato «il Comitato». Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore conformemente all'articolo 34.
2. Il numero di Stati membri del Comitato è aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti hanno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.
2. Gli Stati membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.
3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati sono scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.
4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnova metà degli Stati membri del Comitato.
5. Essa elegge inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.
6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato scelgono fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

- a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;
- b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;
- d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;
- e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
- f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilarli per l'Assemblea generale;
- g) esaminare le domande presentate dagli Stati contraenti e decidere, conformemente ai criteri di selezione oggettivi stabiliti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale per:
 - i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18,
 - ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato deve rispondere all'Assemblea generale. Esso fa rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.
2. Il Comitato adotta il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.
4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato propone all'Assemblea generale l'accREDITAMENTO di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.

2. Il Comitato propone inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accreditamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato è assistito dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato prepara la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvede all'attuazione delle loro decisioni.

III. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti

Ciascuno Stato contraente:

- a) adotta i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
- b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2 paragrafo 3 individua e definisce i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascuno Stato contraente compila, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari sono regolarmente aggiornati.
2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compie ogni sforzo per:

- a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;

- c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
- d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
 - i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di «forum» e spazi destinati alla sua rappresentazione o alla sua espressione,
 - ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale,
 - iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità

Ciascuno Stato compie ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
 - i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani,
 - ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati,
 - iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica, e
 - iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente compie ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

IV. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituisce, aggiorna e pubblica una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

2. Il Comitato elabora e sottopone all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituisce, aggiorna e pubblica una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscrive tale patrimonio nella Lista su richiesta dello Stato contraente interessato.

2. Il Comitato elabora e sottopone all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obiettivi sono approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato seleziona periodicamente e promuove progetti, programmi e attività nazionali, sub-regionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei Paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceve, esamina e approva le domande di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagna la realizzazione di tali programmi, progetti e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

V. Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, iniziative congiunte nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;
- b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) supporto a programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, sub-regionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- d) ogni altro obiettivo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente è disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della Convenzione e può assumere le seguenti forme:

- a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
- b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
- c) formazione di tutto il personale necessario;
- d) elaborazione di misure normative o altre;
- e) creazione e gestione di infrastrutture;
- f) fornitura di attrezzature e know-how;
- g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituisce la procedura d'esame delle domande di assistenza internazionale e specifica quali sono le informazioni da includere nelle domande, come i provvedimenti previsti, gli interventi richiesti e la valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le domande di assistenza sono esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di prendere una decisione, il Comitato effettua gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Domande di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda include le informazioni previste dall'articolo 22 paragrafo 1 e la documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa è disciplinata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario partecipa, nei limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottopone al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

VI. Fondo per il patrimonio culturale immateriale**Art. 25** Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un «Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale» denominato qui di seguito «il Fondo».
2. Il Fondo è costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Stati contraenti;
 - b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;

- c) versamenti, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati,
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali,
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
 - d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati in favore del Fondo;
 - f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
4. L'uso delle risorse da parte del Comitato è deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.
5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali o specifici in favore di determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – è fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale è adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente può superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.
2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforza di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo dovuto dallo Stato soltanto dalla data di apertura della sessione successiva dell'Assemblea generale.
4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi che

avrebbero dovuto versare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non è eleggibile quale membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato termina al momento delle elezioni di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informano al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniscono nella misura del possibile il loro supporto alle campagne internazionali per la raccolta di fondi organizzate in favore del Fondo sotto l'egida dell'UNESCO.

VII. Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottopongono al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite da quest'ultimo, rapporti sulle misure legislative, amministrative o altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenta un rapporto a ogni sessione dell'Assemblea generale.
2. Il rapporto è sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

VIII. Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato integra nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate «capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità» prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. L'integrazione di tali voci nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudica in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità con l'articolo 16 paragrafo 2.

3. Nessuna ulteriore proclamazione può essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

IX. Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.

2. La presente Convenzione è altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza riconosciuta di concludere trattati in questi ambiti.

3. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente essa entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale sono gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione dipende dalla competenza di un singolo Stato federale, Paese, provincia o Cantone che non è tenuto, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informa le autorità competenti di tali Stati, Paesi, province o Cantoni in merito alle disposizioni in questione con avviso favorevole alla loro adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.
2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi

dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi facenti fede

La presente Convenzione è stata redatta in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁶, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

(Seguono le firme)

⁶ RS 0.120

Campo d'applicazione l'11 settembre 2008⁷

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	2006	4 luglio	2006
Algeria	15 marzo	2004	20 aprile	2006
Arabia Saudita*	10 gennaio	2008	10 aprile	2008
Argentina*	9 agosto	2006	9 novembre	2006
Armenia	18 maggio	2006	18 agosto	2006
Azerbaijan	18 gennaio	2007	18 aprile	2007
Bielorussia	3 febbraio	2005	20 aprile	2006
Belgio	24 marzo	2006	24 giugno	2006
Belize	4 dicembre	2007	4 marzo	2008
Bhutan	12 ottobre	2005	20 aprile	2006
Bolivia	28 febbraio	2006	28 maggio	2006
Brasile	1° marzo	2006	1° giugno	2006
Bulgaria	10 marzo	2006	10 giugno	2006
Burkina Faso	21 luglio	2006	21 ottobre	2006
Burundi	25 agosto	2006	25 novembre	2006
Cambogia	13 giugno	2006	13 settembre	2006
Centrafricana, Repubblica	7 dicembre	2004	20 aprile	2006
Ciad	17 giugno	2008	17 settembre	2008
Cina	2 dicembre	2004	20 aprile	2006
Hong Kong	6 gennaio	2005	20 aprile	2006
Cipro	24 febbraio	2006	24 maggio	2006
Colombia*	19 marzo	2008	19 giugno	2008
Corea del Sud	9 febbraio	2005	20 aprile	2006
Costa Rica	23 febbraio	2007	23 maggio	2007
Costa d'Avorio	13 luglio	2006	13 ottobre	2006
Croazia	28 luglio	2005	20 aprile	2006
Cuba	29 maggio	2007	29 agosto	2007
Dominica	5 settembre	2005	20 aprile	2006
Dominicana, Repubblica	2 ottobre	2006	2 gennaio	2007
Ecuador	13 febbraio	2008	13 maggio	2008
Egitto	3 agosto	2005	20 aprile	2006
Emirati Arabi Uniti	2 maggio	2005	20 aprile	2006
Estonia	27 gennaio	2006	27 aprile	2006
Etiopia	24 febbraio	2006	24 maggio	2006
Filippine	18 agosto	2006	18 novembre	2006
Francia	11 luglio	2006	11 ottobre	2006
Gabon	18 giugno	2004	20 aprile	2006
Georgia	18 marzo	2008	8 giugno	2008
Giappone	15 giugno	2004	20 aprile	2006
Gibuti	30 agosto	2007	30 novembre	2007
Giordania	24 marzo	2006	24 giugno	2006

⁷ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Grecia	3 gennaio	2007	3 aprile	2007
Guatemala	25 ottobre	2006	25 gennaio	2007
Guinea	20 febbraio	2008	20 maggio	2008
Honduras	24 luglio	2006	24 ottobre	2006
India	9 settembre	2005	24 aprile	2006
Indonesia*	15 ottobre	2007	15 gennaio	2008
Iran	23 marzo	2006	23 giugno	2006
Islanda	23 novembre	2005	20 aprile	2006
Italia	30 ottobre	2007	30 gennaio	2008
Kenya	24 ottobre	2007	24 gennaio	2008
Kirghizistan	6 novembre	2006	6 febbraio	2007
Lesotho	29 luglio	2008	29 ottobre	2008
Lettonia	14 gennaio	2005	20 aprile	2006
Libano	8 gennaio	2007	8 aprile	2007
Lituania	21 gennaio	2005	20 aprile	2006
Lussemburgo	31 gennaio	2006	30 aprile	2006
Macedonia	13 giugno	2006	13 settembre	2006
Madagascar	31 marzo	2006	30 giugno	2006
Mali	3 giugno	2005	20 aprile	2006
Marocco	6 luglio	2006	6 ottobre	2006
Mauritania	15 novembre	2006	15 febbraio	2007
Maurizio	4 giugno	2004	20 aprile	2006
Messico	14 dicembre	2005	20 aprile	2006
Moldova	24 marzo	2006	24 giugno	2006
Monaco	4 giugno	2007	4 settembre	2007
Mongolia	29 giugno	2005	20 aprile	2006
Mozambico	18 ottobre	2007	18 gennaio	2008
Namibia	19 settembre	2007	19 dicembre	2007
Nicaragua	14 febbraio	2006	14 maggio	2006
Niger	27 aprile	2007	27 maggio	2007
Nigeria	21 ottobre	2005	20 aprile	2006
Norvegia	17 gennaio	2007	17 aprile	2007
Oman	4 agosto	2005	20 aprile	2006
Pakistan	7 ottobre	2005	20 aprile	2006
Panama	20 agosto	2004	20 aprile	2006
Paraguay	14 settembre	2006	14 dicembre	2006
Perù	23 settembre	2005	20 aprile	2006
Portogallo	21 maggio	2008	21 agosto	2008
Romania	20 gennaio	2006	20 aprile	2006
Santa Lucia	1° febbraio	2007	1° maggio	2007
São Tomé e Príncipe	25 luglio	2006	25 ottobre	2006
Seicelle	15 febbraio	2005	20 aprile	2006
Senegal	5 gennaio	2006	20 aprile	2006
Siria*	11 marzo	2005	20 aprile	2006
Slovacchia	24 marzo	2006	24 giugno	2006

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Spagna	25 ottobre	2006	25 gennaio	2007
Sri Lanka	21 aprile	2008	21 luglio	2008
Sudan	19 giugno	2008	19 settembre	2008
Svizzera	16 luglio	2008	16 ottobre	2008
Tunisia	24 luglio	2006	24 ottobre	2006
Turchia	27 marzo	2006	27 giugno	2006
Ucraina	27 maggio	2008	27 agosto	2008
Ungheria	17 marzo	2006	17 giugno	2006
Uruguay	18 gennaio	2007	18 aprile	2007
Uzbekistan	29 gennaio	2008	29 aprile	2008
Venezuela	12 aprile	2007	12 luglio	2007
Vietnam	20 settembre	2005	20 aprile	2006
Yemen	8 ottobre	2007	8 gennaio	2008
Zambia	10 maggio	2006	10 agosto	2006
Zimbabwe	30 maggio	2006	30 agosto	2006

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): <http://portal.unesco.org> (vedi «textes normatifs») oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.